



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 17

Data : 14/03/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 14/03/2016 Numero 17

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E L’ESECUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 5

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che si rende necessario procedere alla copertura assicurativa per rischi derivanti da incendio, furto, infortuni, responsabilità civile verso terzi, tutela giudiziaria, etc. interessanti questa civica Amministrazione;
- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed il regolamento Isvap n. 5/2006;

Atteso che, anche in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contratto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare opportuno giovare della collaborazione di un Broker, figura professionale alla quale il D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed il Regolamento Isvap n. 5/2006 demandano lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione ;

Dato atto che l'apporto del Broker in ausilio all'Amministrazione appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori formule assicurative reperibili;

Sottolineato che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

Tenuto conto della sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara, dalla quale risulta la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività "non onerosa per l'amministrazione", invalidando la tesi del pagamento indiretto o differito a carico dell'ente;

Rilevato che l'assistenza e consulenza è opportuna e conveniente per l'Amministrazione considerato che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, premio che comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in

aggiunta da parte del Cliente, onde la collaborazione del Broker appare viepiù utile a questa Amministrazione per la non onerosità della sua opera nei confronti dell'Ente ;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Rilevato che

- l'incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare "intuitu personae" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker:

- consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze del Comune che all'interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell' "intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;

- la tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni

Dato atto inoltre che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvisionamento;

Dato atto che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto;

Dato atto che, come previsto all'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvisionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto

per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Posto che gli schemi contrattuali predisposti dal Broker verranno sottoposti nell'approvazione di questa Amministrazione, la quale indirà successivamente una gara per la scelta della Compagnia assicuratrice in forza delle indicazioni che scaturiranno dall'analisi del Broker ;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a decorrere dal 01.04.2016 fino al 31.12.2017;

Valutato che la Società PROGEASS S.R.L. di Brescia, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) è specializzata per gestire i processi aziendali e le problematiche assicurative specifiche degli Enti Pubblici;

Ritenuto pertanto di individuare nella Società PROGEASS S.R.L. di Brescia la società a cui affidare l'incarico di Brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale a decorrere dal 01.04.2016 fino al 31.12.2017;

Visti i vigenti regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti ;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi e verificati

DELIBERA

1. di individuare nella Società PROGEASS S.R.L. di Brescia, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) la società alla quale affidare di Brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale, per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2017;
2. di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in premessa;
3. di attribuire alla presente valore di indirizzo per l'ufficio competente;
4. di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari di procedere con i successivi adempimenti;
5. di dare atto che la proposta di deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - T.U. D.Lgs n. 267/2000;
6. di dare atto che il Segretario attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e regolamenti;
7. di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari la presente deliberazione a norma dell'art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,


DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. D.Lgs n. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - comma 10 - del vigente Statuto, stante l'urgenza di consentire l'avvio delle procedure di gara.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe




QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/03/2016 :

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 14/03/2016

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe





COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 14/03/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 14/03/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

~~Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.~~

Ome

~~IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella~~